FONDO PATRIMONIALE, LA PROTEZIONE DEI BENI FAMILIARI ALLA PROVA DEI DEBITI PROFESSIONALI

Chi costituisce un fondo patrimoniale lo fa quasi sempre con un obiettivo ben preciso: mettere la casa di famiglia, e magari qualche altro bene, al riparo dai rischi della propria attività professionale o imprenditoriale. La giurisprudenza, tuttavia, continua a ridimensionare questa aspettativa.
L'ultima conferma arriva dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 26690, depositata il 12 ottobre 2026. La Corte ha ritenuto legittima l'ipoteca iscritta dall'Agente della riscossione su un immobile conferito nel fondo, a garanzia di sanzioni amministrative irrogate da Consob e Banca d'Italia al presidente del consiglio di amministrazione di un istituto di credito.

Quando la sanzione diventa un "debito di famiglia"

La regola di partenza è dettata dall'art. 170 Cod. Civ.: sui beni del fondo e sui loro frutti non si può procedere per debiti che il creditore sapeva contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia. La tutela, dunque, non è assoluta, ma dipende dal collegamento tra il debito e le esigenze del nucleo familiare.
Il debitore sosteneva che le sanzioni, legate a condotte colpose e omissive tenute nell'esercizio della carica, fossero per definizione estranee a quelle esigenze. Sia i giudici di merito sia la Cassazione hanno respinto questa impostazione. Il ragionamento della Corte muove da un criterio ormai consolidato: per stabilire se un debito sia "familiare" non conta la sua fonte (contratto, legge o fatto illecito), ma il rapporto tra il fatto che lo ha generato e i bisogni della famiglia (in questo senso, tra le altre, Cass. nn. 4011/2013 e 6260/2025). Nel caso concreto, l'incarico al vertice della banca era la principale fonte di reddito del nucleo. Il rischio sanzionatorio, secondo i giudici, era connaturato a quell'incarico e ne giustificava anche l'elevata remunerazione. La sanzione, quindi, non poteva essere separata dal flusso di risorse che aveva sostenuto il tenore di vita familiare.
La natura extracontrattuale del debito non è stata ritenuta decisiva. Resterebbero quindi estranee ai bisogni della famiglia, per la Corte, solo le sanzioni derivanti da un illecito occasionale o privo di legame con l'attività lavorativa. Il debitore, inoltre, non aveva dimostrato che i compensi della carica non fossero stati destinati alla famiglia.
La soluzione appare in contrasto con la precedente ordinanza n. 35836/2022, nella quale la stessa Corte aveva ritenuto estranee ai bisogni familiari le obbligazioni risarcitorie da illecito e le sanzioni pecuniarie, anche tributarie, per mancanza di un legame diretto tra il danno prodotto e un vantaggio per la famiglia. La differente impostazione del ragionamento sviluppato nella più recente pronuncia solleva inevitabili interrogativi sulla prevedibilità delle decisioni in materia.
La conseguenza pratica è facilmente intuibile: se la famiglia vive dei proventi di un'attività, quasi ogni debito che da quell'attività deriva rischia di essere considerato "familiare" e, quindi, di poter colpire i beni del fondo.

La “debolezza” dello strumento

La sentenza si inserisce in un quadro che già da tempo mette in luce i limiti del fondo patrimoniale come strumento di protezione. Innanzitutto è il debitore a dover dimostrare che il debito è estraneo ai bisogni della famiglia e che il creditore ne era consapevole, anche quando a procedere è l'Agente della riscossione. Provare cosa sapesse il creditore nel momento in cui il debito è sorto può risultare particolarmente impegnativo sul piano pratico.

I «bisogni della famiglia» come abbiamo visto sono interpretati in senso molto ampio: non comprendono soltanto le esigenze essenziali del nucleo familiare, ma anche quelle funzionali al mantenimento del tenore di vita prescelto e al potenziamento della sua capacità reddituale. Restano quindi estranee di fatto solo le esigenze meramente voluttuarie o riconducibili a finalità speculative.

La protezione offerta dal fondo patrimoniale incontra, inoltre, limiti che in parte accomunano anche gli altri strumenti di segregazione patrimoniale: trattandosi di un atto a titolo gratuito, per la revocatoria ordinaria in caso di crediti sorti prima dell’atto (art. 2901 c.c.) basta la consapevolezza del disponente di arrecare pregiudizio ai creditori. Inoltre, ricorrendone i presupposti, l’art. 2929-bis c.c. consente al creditore munito di titolo esecutivo di procedere direttamente all’esecuzione sui beni immobili o mobili registrati oggetto di un vincolo di indisponibilità costituito a titolo gratuito dopo il sorgere del credito (purché il pignoramento sia trascritto entro un anno dalla trascrizione dell’atto) senza dover prima ottenere una sentenza dichiarativa di inefficacia dell’atto stesso. In caso di insolvenza dell'imprenditore poi la tutela si riduce ulteriormente. Nella liquidazione giudiziale sono privi di effetto rispetto ai creditori gli atti a titolo gratuito compiuti nei due anni precedenti (art. 163 del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza).

Infine, il fondo patrimoniale è necessariamente legato al matrimonio o all’unione civile e non è utilizzabile dai conviventi di fatto. Può essere costituito dai coniugi stessi, dalle parti di un'unione civile o anche da un terzo, mediante atto pubblico e annotazione a margine dell'atto di matrimonio (necessaria per l’opponibilità) e, salvo la presenza di figli minori, si estingue con lo scioglimento del vincolo (art. 171 c.c.).

Vincolo di destinazione e trust: due alternative più robuste

L'ordinamento offre strumenti meno esposti alle incertezze del concetto di "bisogni della famiglia".

Il vincolo di destinazione previsto dall'art. 2645-ter c.c. consente di destinare beni immobili o mobili registrati, con atto pubblico, alla realizzazione di interessi meritevoli di tutela riferibili a persone con disabilità, a enti ovvero a persone fisiche, per una durata massima di novant’anni o pari alla vita del beneficiario. I beni vincolati e i loro frutti possono essere aggrediti in linea di principio, soltanto per debiti contratti per lo scopo di destinazione, ferma restando la tutela dei creditori e l’applicabilità dei rimedi previsti dall’ordinamento.

Rispetto al fondo, il vincolo ha un vantaggio evidente: lo scopo è definito nell'atto e non dipende da una nozione elastica come quella dei bisogni familiari. Inoltre non

presuppone il matrimonio. Restano però alcuni limiti: i beni rimangono di proprietà di chi costituisce il vincolo e la meritevolezza dello scopo è soggetta a un controllo giudiziale talvolta piuttosto severo.
Con il trust invece, i beni - qualunque tipologia di beni e diritti - sono trasferiti a un trustee e formano un patrimonio separato, distinto sia da quello del disponente sia da quello personale del trustee (artt. 2 e 11 della Convenzione dell'Aja del 1° luglio 1985, ratificata con la L. 364/1989). I creditori personali del disponente quindi non possono soddisfarsi su quei beni, perché non appartengono più al suo patrimonio. Lo stesso vale per i creditori dei beneficiari, poiché i beni, pur essendo destinati a loro, non sono ancora entrati nella loro sfera patrimoniale, e per i creditori personali del trustee, in quanto il patrimonio in trust è segregato e distinto sia dal suo patrimonio personale sia da quello degli altri trust eventualmente amministrati. Il trust consente inoltre di regolare in modo flessibile le posizioni dei beneficiari, i poteri del trustee, la durata e soprattutto di coordinare l'esigenza di protezione del patrimonio con la pianificazione di un ordinato passaggio generazionale di patrimoni familiari e imprenditoriali. Sotto il profilo fiscale, il legislatore ha fatto chiarezza e dal 2025 l'imposta sulle successioni e donazioni si applica come regola generale al momento dell'attribuzione del fondo in trust ai beneficiari, con possibilità di optare per il pagamento al momento dell'apporto al fondo dei singoli beni (art. 4-bis del DLgs. 346/90).
Anche il trust, tuttavia, non è uno scudo assoluto. Se è istituito quando i debiti sono già sorti, è anch'esso esposto alla revocatoria e all'art. 2929-bis c.c., e se il disponente conserva di fatto il controllo dei beni e il trustee si limita passivamente ad eseguire le sue volontà, il trust rischia di essere considerato simulato o addirittura nullo e inopponibile ai creditori. Al contrario, un trust istituito tempestivamente, sorretto da uno scopo effettivo, con una vera separazione patrimoniale e un trustee indipendente nell'esercizio delle sue prerogative, rappresenta oggi lo strumento giuridico più solido ed efficace di protezione e pianificazione patrimoniale.

Niccolò Di Bella
Dottore Commercialista e Revisore Legale
Partner NEST ADVISOR SRL STP

Gloriana Gambini
Avvocato e TEP
Senior Associate NEST ADVISOR SRL STP